

Circolare 3/23
Prot. U/2023/24/DIR
Roma, 21/06/2023

Alla c.a.

- Società di Consulenza servizi paghe
- Consulenti del Lavoro
- Società di software
- Aziende

OGGETTO: Modifiche Regolamento delle Attività

Con la presente si informa che a partire dal 5 giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle Attività di Fondo Est. Il Regolamento revisionato, che si allega, è disponibile sul sito del Fondo www.fondoest.it

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'introduzione della nuova piattaforma gestionale denominata Co.Re (Contributi Rendicontazione) e in linea con le disposizioni del Gdpr 2016/679.

Vediamo in sintesi le novità.

1. Modalità di iscrizione.

Cambiano le modalità di iscrizione, sia per le aziende che per i loro gestori che possono censirsi accedendo all'area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. Al termine della procedura, all'indirizzo dichiarato, arriverà un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

Per quanto concerne le aziende, l'iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l'invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

Per l'invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un "caricamento manuale", possibile sempre dall'area riservata alle aziende e ai loro gestori.

Nel caso in cui l'iscrizione avvenga d'ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all'indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

2. Modalità di pagamento dei contributi.

La novità più rilevante è l'abolizione del bonifico bancario che verrà sostituito dal Mav elettronico stampabile dal sistema Co.Re.

Poiché si tratta di un Mav elettronico bancario on-demand, può essere pagato esclusivamente presso il circuito bancario (ad eccezione di Poste Italiane e Banco Posta), sia nella modalità on-line attraverso l'home banking personale (trascrivendo il codice identificativo del MAV e l'importo), oppure presso qualsiasi sportello, anche in contanti.

Rimangono confermati i pagamenti tramite F24 e carta di credito.

3. Modalità di versamento della contribuzione

Fermo restando la modalità mensile posticipata, per quanto riguarda il versamento anticipato, finora limitato alla annualità, d'ora in poi le aziende potranno decidere in piena autonomia le mensilità che vogliono anticipare.

Tuttavia chi decida di optare per questa possibilità non può utilizzare né l'Uniemens né l'F24.

Le liste di contribuzione dovranno essere compilate in formato Xml, Excel oppure caricandole manualmente e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con Mav elettronico o carta di credito.

In caso di cessazione di un dipendente a cui sia stato pagato il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture sanitarie.

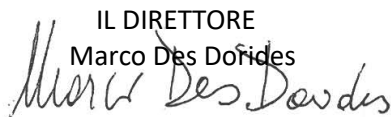
4. Doppi part time

Fermo restando che nel caso in cui un lavoratore part time completi l'orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e ciascun lavoratore dovranno versare il 100% della contribuzione dovuta, le quote versate dall'azienda potranno d'ora in poi essere compensate su futuri pagamenti o essere stornate, su richiesta dell'azienda stessa a patto che la richiesta venga effettuata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione.

5. Versamento volontario

Gli iscritti che si trovano nelle condizioni previste per poter procedere al versamento volontario, non dovranno più richiedere l'iscrizione annualmente, ma potranno accedere alla pagina dei pagamenti direttamente dall'area riservata MyFondoEst con le proprie credenziali e procedere al pagamento delle mensilità che danno diritto alle prestazioni sanitarie.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Marco Des Dondes


Allegato 1

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA'

In vigore dal 5 giugno 2023

Indice

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione

Art. 3 – Casi particolari di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Art. 4 – Obbligo contributivo e modalità di versamento dei contributi

Art. 5 – Decorrenza delle prestazioni

Art. 6 – Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni

Art. 7 – Decadenza del diritto alle prestazioni

Art. 8 – Variazione del datore di lavoro

Art. 9 – Il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa

Art. 10 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi "Est", in seguito più brevemente denominato "EST", costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005.

Hanno l'obbligo di iscrizione ad EST tutte le aziende che applicano i seguenti CCNL:

- CCNL Terziario, distribuzione e servizi;
- CCNL per i dipendenti da Aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
- CCNL per i dipendenti delle Imprese di viaggi e tour operator;
- CCNL Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie;
- CCNL Aziende Farmaceutiche speciali;
- CCNL Impianti e Attività Sportive profit e no profit;
- CCNL Autoscuole e Studi di consulenza automobilistica;
- CCNL Imprese esercenti Attività Funebre;
- CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO);
- CCNL Fiori recisi;
- CCNL Settore Assistenziale e Socio-sanitario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti il Fondo EST.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra.

Art. 2 – REQUISITI, OBBLIGATORIETÀ E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, dei contratti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi sopra richiamati assumono la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri.

Ove il CCNL applicato lo preveda è, comunque, consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi.

E' altresì consentita l'iscrizione ad EST dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

2.1. Modalità di iscrizione

L'iscrizione ad Est presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione o la cessazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva INPS (e-mens).

Le aziende e i loro gestori possono censirsi mediante la procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.fondoest.it . Al termine di detta procedura le aziende e i gestori riceveranno un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

L'iscrizione si intenderà effettiva solo dopo l'invio della prima lista dipendenti coerente con i contratti collettivi nazionali previsti dal Fondo e/o un pagamento.

Dopo sei mesi, se non sarà giunta alcuna lista e/o pagamento i dati anagrafici dell'azienda verranno cancellati e si dovrà procedere con un nuovo censimento.

L'elenco dei dipendenti dovrà essere raccolto nelle "liste di contribuzione" inserite secondo i modelli informatici forniti da EST (file Xml, Excel o caricamento manuale) e contenenti tutti i dati richiesti dai tracciati o mediante flussi Uniemens.

Nel caso di pagamenti effettuati da aziende e in totale assenza di lista contributiva di competenza, verrà duplicata l'ultima lista inviata.

Solo ai fini della quantificazione del dovuto, la duplicazione dell'ultima lista inviata avverrà anche in caso di morosità.

Nel caso in cui l'azienda effettui un versamento con F24 e compili contestualmente gli Uniemens individuali dei dipendenti, il cui codice contratto corrisponda ad uno di quelli di cui all'art. 1 del presente Regolamento, l'azienda verrà iscritta d'ufficio. Successivamente riceverà la comunicazione di avvenuta iscrizione all'indirizzo mail presente sull'Uniemens o, in assenza, mediante posta ordinaria.

L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite i propri Gestori. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata o ai loro Gestori.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati, dovranno essere comunicati ad EST, attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoeest.it, in occasione del versamento periodico dei contributi.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'Azienda è tenuta a darne comunicazione ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi.

Art. 3 – CASI PARTICOLARI DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI INDIVIDUALI

Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l'Azienda non ha l'obbligo della contribuzione al Fondo Est, salvo che l'azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l'azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto.

Nei casi in cui l'Azienda non versi la contribuzione in luogo del lavoratore, quest'ultimo ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce degli ammortizzatori sociali e trattamenti di disoccupazione previsti dal Dlgs 22/2015 e successive modifiche. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero in tutti i casi previsti dal Dlgs 148/2015 e successive modificazioni e in regime di cassa integrazione in deroga. Ai fini di cui sopra, dovrà presentare apposita richiesta entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l'azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze, ovvero effettuare direttamente il versamento con le modalità definite al successivo art. 3, punto 2. Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate. In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento.

Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un'altra azienda, anch'essa tenuta al versamento ad Est, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore,

coincidenti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali periodi di sospensione o restituiti a seguito di formale richiesta da parte del lavoratore laddove non ancora destinati a copertura sanitaria. L'importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo, è pari, per tutti i richiedenti, a 12 euro mensili pro-capite.

3.1. – Limiti alla prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Nel caso di periodi di sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione in deroga, aspettativa non retribuita, ecc.), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell'attività. Nei casi previsti dal Decreto Legislativo 22/2015 e successive modificazioni, per i lavoratori in stato di disoccupazione, la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità Naspi.

Laddove il CCNL applicato, consenta l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a tre o cinque mesi, gli stessi potranno richiedere l'iscrizione al versamento volontario per i periodi dell'anno non lavorati, per un massimo di dodici mesi.

3.2. - Modalità di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

1. Nei casi e nei limiti previsti ai precedenti punti 3 e 3.1., per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore dovrà accedere alla propria area riservata MyFondoEst con le credenziali in suo possesso. Da qui potrà procedere mediante l'area pagamenti.
2. Indicare, nel caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in unica soluzione.
3. Indicare, nei casi di disoccupazione previsti dal Dlgs 22/2015 e successive modifiche, la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al sistema informatico di calcolare i contributi da versare in unica soluzione o più ratei.
4. Effettuare il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell'attività lavorativa, tramite MAV o carta di credito ovvero altra modalità stabilita dal Fondo. È facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione o di applicazione degli ammortizzatori sociali. La ricevuta di pagamento,

presente sul sistema informatico, potrà essere utilizzata per usufruire delle detrazioni fiscali di legge.

Ogni comunicazione in materia di contribuzione per il versamento volontario dovrà essere indirizzata a versamentovolontario@fondoest.it.

Art. 4 – OBBLIGO CONTRIBUTIVO

E MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum) e del contributo ordinario. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4.1. - Quota una tantum e Contributo Ordinario

4.1.1 CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 6 aprile 2011, a far data dal 1° marzo 2011 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione dell'azienda al Fondo. L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

A far data dal 1° gennaio 2014 per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.2 CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 8 febbraio 2018, è dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, per ogni nuovo dipendente assunto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL dei Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE) l'importo della quota una tantum è di euro 15,00 pro capite. Per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL dei Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e

commerciale e turismo (FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE) l'importo della quota una tantum è di euro 8,00 pro capite.

Per tutti i dipendenti a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL dei Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE) dal 1° gennaio 2019 l'importo del contributo ordinario è di euro 12,00 mensili pro capite.

4.1.3 CCNL TURISMO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 24.7.2019, è dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, per ogni nuovo dipendente assunto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti l'importo della quota una tantum è di euro 15,00 pro capite. Per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti l'importo della quota una tantum è di euro 8,00 pro capite.

A decorrere dal 1° novembre 2019, per tutti i dipendenti a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, l'importo del contributo ordinario è di euro 12,00 mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.4 CCNL AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED AGRUMARIE

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 9 agosto 2007, è dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, per ogni nuovo dipendente iscritto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi o apprendisti, tempo pieno o parziale, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie – FRUITIMPRESE l'importo della quota una tantum è di euro 15,00 pro capite.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi, tempo pieno o parziale o apprendisti, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie – FRUITIMPRESE l'importo del contributo ordinario è di euro 10,00 pro capite a decorrere dal 1° gennaio 2008.

4.1.5 CCNL AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è dovuta al Fondo una quota una tantum a carico dell'azienda per ogni nuovo dipendente iscritto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti a tempo pieno e a tempo

parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali l'importo della quota una tantum è di euro 30,00 pro capite a far data dal 1° agosto 2008.

Per tutti i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, l'importo del contributo ordinario è di euro 10,00 mensili pro capite a far data dal 1° gennaio 2014.

4.1.6 CCNL DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PROFIT E NO PROFIT

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 22 dicembre 2015, a far data dal 1° luglio 2016 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione dell'azienda al Fondo. L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.7 CCNL DELLE AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 13 dicembre 2016, a far data dal 1° gennaio 2018 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione dell'azienda al Fondo. L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.8 CCNL IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 7 luglio 2017, a far data dal 1° luglio 2018 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione dell'azienda al

Fondo. L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL imprese esercenti l'attività funebre, il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.9 CCNL DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 19 dicembre 2019, la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione dell'azienda al Fondo.

L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Le aziende già iscritte al Fondo in data antecedente al 1° gennaio 2020, anche in caso di assunzione di nuovi dipendenti, sono esentate dal versamento della quota una tantum.

Restano, comunque, dovute le vecchie quote una tantum eventualmente non versate alle scadenze previste.

Il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.10 CCNL FIORI RECISI

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 18 dicembre 2018, a far data dal 1° luglio 2020 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione dell'azienda al Fondo. L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL dei fiori recisi, il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.1.11. CCNL DEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO E DELLE CURE POST-INTENSIVE

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 13 settembre 2022, a far data dal 1° gennaio 2023 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all'atto della prima iscrizione

dell'azienda al Fondo. L'importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all'azienda medesima nel mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post-intensive, il contributo ordinario è di 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

4.2 Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.

In caso di versamento errato, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.

Nel caso di lavoratore part time, che completi l'orario presso due o più Aziende, ciascuna Azienda e ciascun lavoratore verseranno il 100% della contribuzione dovuta.

In tal caso, annualmente, le aziende e/o i lavoratori potranno richiedere la restituzione delle quote versate in eccesso, che verranno erogate verificata la regolarità contributiva. La richiesta dovrà essere inviata, a pena decadenza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione, per mail all'indirizzo contributi@fondoest.it o direttamente all'operatore dell'Ufficio contributi che segue l'azienda. La stessa procedura potrà essere usata in tutti i casi in cui avvenga la cessazione e la successiva riassunzione di uno o più dipendenti (come nel caso di fusione o cessione di ramo d'azienda, ma anche del singolo), nel corso dello stesso mese. Nel caso in cui entrambe le aziende abbiano eventualmente provveduto al pagamento del contributo per lo stesso mese, verranno restituite le quote pagate in eccesso, con le stesse modalità previste nel caso di doppio part time.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo mail contributi@fondoest.it o direttamente all'operatore dell'Ufficio contributi che segue l'azienda.

4.2.1 Modalità di versamento mensile posticipato

Dal 1° giugno 2023, le aziende che scelgono di versare mensilmente possono effettuare i pagamenti attraverso MAV, carta di credito o F24. Il pagamento mediante F24 non può essere

utilizzato per periodi contributivi pregressi, cioè contributi riferiti a mensilità per le quali il termine di pagamento è già decorso, che dovranno essere versati mediante MAV o carta di credito.

Il versamento mensile deve avvenire con cadenza posticipata. Dall'1 al 16 di ogni mese le aziende che hanno scelto il pagamento mensile devono versare il contributo relativo al mese precedente, calcolato sulla base della lista di contribuzione inviata.

Tale lista di contribuzione deve sempre essere trasmessa al Fondo entro la data in cui viene effettuato il versamento.

Nel caso di pagamenti effettuati da aziende e in totale assenza di lista contributiva di competenza, verrà duplicata l'ultima lista inviata.

Nel caso in cui la scadenza del pagamento coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo la stessa dovrà ritenersi differita al primo giorno lavorativo successivo.

4.2.2 Modalità di versamento anticipato

Le aziende che scelgono di versare anticipatamente devono effettuare i pagamenti attraverso MAV o carta di credito.

L'azienda che decida il versamento anticipato dovrà inviare la lista dipendenti esclusivamente in formato xml, excel o manuale. L'invio dell'Uniemens è riservato esclusivamente alle aziende che hanno adottato il pagamento mensile posticipato.

L'azienda avrà cura di comunicare per tempo eventuali nuove assunzioni. In caso di cessazione di un dipendente di cui sia stato anticipatamente pagato il contributo, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché la cessazione sia comunicata prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.

Art. 5 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”, salvo specifica disposizione del Fondo.

Fermo restando quanto sopra riportato, ai lavoratori assunti da un'azienda, iscritti o reinscritti al Fondo dal 1° luglio 2017, il diritto alle prestazioni sanitarie è anticipato di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”¹.

¹ Per i dipendenti di aziende che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)- in forza già al 31.12.2019-il diritto alle prestazioni sanitarie decorre dal 1° gennaio 2020.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae dopo la cessazione dell'attività lavorativa² per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall'azienda o dal lavoratore (ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento) fino al momento di decorrenza del diritto alla prestazione come sopra indicato.

Il lavoratore, salva l'ipotesi di cui al successivo art. 6.3, ha, infatti, diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata.

La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione o dal lavoratore per i casi di versamento volontario previsti dall'art. 3 del presente Regolamento e, in ogni caso, dopo che sia decorso il termine di cui al primo capoverso.

5.1 Prima iscrizione

All'azienda che si iscrive per la prima volta, è concesso, a far data dal 1° ottobre 2017, di versare tre mensilità pregresse, entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In tal caso il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine.

Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di effettuare versamenti a copertura di periodi pregressi.

Art. 6 – MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI. RIATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, che determini una morosità dell'Azienda, protratta per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza già maturati, determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Il Fondo EST si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende.

6.1 In caso di morosità dell'azienda, le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito della regolarizzazione contributiva, con decorrenza dalla data di avvenuto accredito dei

² Per i dipendenti di aziende che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)- in forza già al 31.12.2019- il diritto alle prestazioni viene meno alla cessazione dell'attività lavorativa, in considerazione delle contribuzioni effettivamente versate.

contributi dovuti. La ricevuta di avvenuto versamento, andrà tempestivamente trasmessa al Fondo, ricevuta la quale lo stesso svolgerà le necessarie verifiche bancarie ed amministrative e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle prestazioni.

6.2 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ecc.), restano impregiudicati i diritti di riscossione dei contributi nei confronti dell'Azienda.

6.3 I contributi dovuti dalle aziende morose, e versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo.

6.4 Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell'azienda o del dipendente, o di applicazione di altro CCNL, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.

Art. 7 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- d. Per esclusione disposta in presenza di irregolarità o abusi;
- e. Nomina a Quadro o a Dirigente.

Art. 8 – VARIAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Nel caso in cui vi sia una operazione societaria (cessione ramo, fusione per incorporazione, cessione di contratto) le aziende saranno tenute a darne comunicazione ad Est per permettere il mantenimento dei diritti acquisiti dai dipendenti.

Resta in facoltà di EST mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende.

Art. 9 - PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Gli Organi di EST approvano ed aggiornano con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Art. 10 - PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI

Tutti i dati personali conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EST secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.